

Ordinanza n. 222 del 02.07.2024

SVILUPPO TERRITORIALE

Data del protocollo

Oggetto: Ordinanza per la regolamentazione acustica delle attività di cantiere edili e simili sul territorio della Città di Rezzato.

IL SINDACO

Premesso che:

- tra gli inquinamenti di tipo fisico rientra l'inquinamento da rumore che interessa percentuali sempre crescenti di popolazione ed i cui effetti lesivi, di disturbo o di semplice fastidio, costituiscono elemento di grande rilevanza nella determinazione delle condizioni di salubrità o meno di un ambiente urbano;
- l'esperienza maturata in questi anni nel campo specifico ha indotto il Comune ed Enti interessati alla problematica a regolamentare le prescrizioni in vigore, individuando nella limitazione dell'orario di lavoro dei cantieri edili la forma più efficace di controllo dell'inquinamento acustico derivante da tali lavorazioni;
- con Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", sono stati stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione;
- l'art. 6 della preindicata legge attribuisce alla competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e rispettivi statuti, tra l'altro, l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;
- i cantieri edili risultano compresi tra le attività temporanee per espressa previsione dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1° marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", le cui disposizioni rimangono in vigore nel regime transitorio di cui all'art. 15, comma 1, della citata Legge 26/10/1995, n. 447;
- l'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1° marzo 1991, indica nel Sindaco l'autorità competente ad autorizzare l'esercizio delle attività temporanee;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991;

Visti i Decreti Legislativi n. 135 e n. 137 del 27 gennaio 1992;

Visti gli artt. n. 1 e n. 5 del D.M. 28/11/1987, n. 588;

Ordinanza n. 222 del 02.07.2024

SVILUPPO TERRITORIALE

Data del protocollo

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la Legge Regionale 13.8.2001 n. 13.

Vista la L.267/2000;

Visto il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in particolare gli articoli 50 e 54;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la precedente Ordinanza comunale del 3 aprile 1970

ORDINA

1. Motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, escavatori idraulici e a funi, e pale caricatrici utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di qualsiasi altro genere non possono essere impiegati qualora non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative C.E.E., recepite con i provvedimenti indicati in premessa.
2. Gli orari di lavoro dei cantieri edili e di qualsiasi altro genere sono di norma, salvo deroghe per casi particolari che dovranno essere concesse in forma espressa con provvedimento del Sindaco, i seguenti:

dal LUNEDI' al SABATO compreso

dal 1° ottobre al 31 marzo

Mattino: ore 08,00 – ore 12,00

Pomeriggio ore 13,00 – ore 17,00

dal 1° aprile al 30 settembre

Mattino: ore 07,00 – ore 12,00

Pomeriggio ore 13,00 – ore 18,00



Ordinanza n. 222 del 02.07.2024

SVILUPPO TERRITORIALE
Data del protocollo

Nel giorno di domenica **non sono ammesse attività di cantiere**, ad eccezione di interventi urgenti di ripristino o attività di utilità pubblica di somma urgenza.

3. Le operazioni rumorose nei cantieri edili e di qualsiasi altro genere sono espresse in forma tacita nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune devono rispettare gli orari stabiliti dalla presente Ordinanza.
4. Laddove si presenti una reale necessità, è facoltà del committente dei lavori o in sua vece del Direttore dei Lavori richiedere espressa deroga, come previsto dalla normativa vigente.
5. Per quanto riguarda i lavori edili all'interno di edifici dove vi è la figura dell'Amministratore Condominiale, la richiesta di deroga acustica (come da modello rilasciato dall' Ufficio tecnico, deve obbligatoriamente essere controfirmata dall'Amministratore Condominiale.
6. Le lavorazioni in sede stradale non sono soggette alla disciplina contenuta nel punto 3) del presente provvedimento, ma restano assoggettate all'acquisizione di autorizzazione del Comando di Polizia Locale.
7. La Polizia Locale, l'ATS Brescia e ogni altro organo competente sono incaricate di accertare il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento nonché, in caso di eventuali inottemperanze, di applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Si rammenta che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale, ai sensi della normativa vigente.



Il Sindaco
Luca Reboldi